

## PROGETTO DI FUSIONE ex art. 2501-ter del Codice Civile

I Consigli di Amministrazione di:

- **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI – SOCIETÀ COOPERATIVA (d'ora in poi anche "Banca Prealpi")**, con sede legale in Via La Corona 45 - 31020 Tarzo (TV), iscritta al registro delle imprese di Treviso Belluno con C.F. e P.IVA n. 00254520265 qui rappresentata dal Presidente Sig. Carlo Antiga, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto;
- **BANCA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, E PERTEGADA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA (d'ora in poi anche "Banca San Biagio")**, con sede legale in Viale Venezia, 1 - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE), iscritta al registro delle imprese di Venezia Rovigo con C.F. e P.IVA n.02794950275, qui rappresentata dal Presidente Sig. Luca De Luca, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto;

premesso che

- nel corso dell'esercizio 2018 e 2019 le Parti hanno approfondito l'ipotesi di fusione per incorporazione tra le proprie strutture;
- in data 27/11/2018 è stato acquisito l'assenso all'operazione da parte di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., oggi Capogruppo;
- in data 27/02/2019 con provvedimento n. 265678 Banca d'Italia ha autorizzato l'operazione di fusione ai sensi dell'art. 57, comma 1 del TUB, accertando che il testo statutario prospettato non contrasta con il principio di sana e prudente gestione;
- tale operazione di fusione si inserisce nel più ampio contesto di riassetto del Credito Cooperativo, in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. in materia (DL del 14.02.2016, convertito in L. 8 aprile 2016, n. 49, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 87 del 14.04.2016);
- l'integrazione delle due Istituzioni è guidata dalle rilevanti sinergie industriali e dall'opportunità di avviare una nuova Banca ben radicata sui territori storici di insediamento e capace, grazie alla maggiore dimensione, di rispondere efficacemente alle nuove sfide di mercato e regolamentari;

tutto ciò premesso

a conclusione delle trattative, in conformità delle autorizzazioni ricevute e delle intese raggiunte, nelle sedute del 18/03/2019 per quanto riferito a Banca Prealpi e del 19/03/2019 per quanto riferito a Banca San Biagio, i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno deliberato, concordemente, la formulazione del seguente Progetto di Fusione ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile, avente le seguenti principali caratteristiche:

### 1. TIPO DI FUSIONE

La Fusione sarà eseguita mediante l'incorporazione (cosiddetta "fusione impropria", per semplicità di seguito "Fusione") tra:

#### **Società Incorporante**

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI – SOCIETÀ COOPERATIVA**

- Sede legale in via La Corona 45, Tarzo (TV);
- Sede amministrativa e Direzione Generale in via La Corona 45, Tarzo (TV);
- Capitale sociale, interamente versato, euro 986.108,90 alla data del 31/12/2018, diviso in n. 306.245 azioni del valore nominale di euro 3,22 ciascuna;
- Partita IVA n. 02529020220
- Società iscritta al Registro delle Imprese di Treviso Belluno e Codice Fiscale n. 00254520265;

- Società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A165827;
- Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P. IVA 02529020220
- Codice ABI 08904, Società iscritta all'Albo delle banche al n. 4665;
- Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia

### **Società Incorporanda**

#### **BANCA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA**

- Sede legale in viale Venezia, 1 - Fossalta di Portogruaro (VE);
- Sede amministrativa e Direzione Generale in viale Venezia, 1 - Fossalta di Portogruaro (VE);
- Capitale sociale, interamente versato, euro 10.050.091,00 alla data del 31/12/2018, diviso in n. 308.285 azioni del valore nominale di euro 32,60 ciascuna;
- Società iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo e Codice Fiscale n.02794950275;
- Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P. IVA 02529020220
- Società cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A152632;
- Codice ABI 08965, Società iscritta all'Albo delle banche al n. 5249;
- Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

## **2. DENOMINAZIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

All'assemblea straordinaria di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI - SOCIETÀ COOPERATIVA convocata per l'approvazione della fusione, verrà proposta l'adozione di talune modifiche al proprio statuto, conseguenti alla fusione. Il testo dello statuto sociale della Incorporante, con le modifiche derivanti dalla fusione, viene allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del progetto di fusione. Gli articoli oggetto delle modifiche ed integrazioni sono:

Art 1.1	Denominazione. Scopo mutualistico
Art 4.1	Sede e competenza territoriale
Art 21.3	Capitale Sociale
Art 26.2	Convocazione dell'Assemblea
Art 26.4	Convocazione dell'assemblea
Art.37.6	Poteri del Consiglio di Amministrazione
Art 56.1	Disposizioni transitorie
Art 57.1	Ulteriori disposizioni transitorie

In particolare, con riferimento all'art 1.1. si prevede che la nuova realtà nascente dall'operazione sia denominata "**Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo – Società Cooperativa**", al fine di non disperdere il valore sociale ed il legame territoriale nei rispetti contesti storici di radicamento.

All'art. 4.1 viene inoltre prevista l'istituzione di una sede secondaria nel comune di Fossalta di Portogruaro, mentre rimangono inalterate la sede legale e la sede amministrativa attualmente in essere e contemporaneamente permangono le sedi distaccate nel comune di Ceggia, nel comune di Este, nel comune di Feltre e nel comune di Villorba. Con riferimento alla sede secondaria all'art 37.6 dello statuto viene prevista una nuova figura nell'assetto organizzativo, rappresentata dal Direttore di Sede Secondaria, a cui possono essere riconosciuti – entro limiti definiti - poteri deliberativi in materia di erogazione del credito.

Le modifiche all' art. 21.3 dello statuto relative al Capitale Sociale sono diretta conseguenza delle delibere già assunte dalla società in data 18 novembre 2018, al fine di apportare le modifiche statutarie necessarie per aderire al Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano. Per le stesse ragioni e a seguito della fusione l'ammontare massimo delle azioni di finanziamento sarà elevato dagli attuali 7,0 milioni di euro fino a raggiungere l'importo complessivo di 10,5 milioni di euro.

Si sono adeguate le norme relative alle modalità di convocazione dell'Assemblea di cui all'art.26.2 dello statuto, prevedendo l'estensione delle modalità di pubblicazione dell'avviso anche su nuovi giornali locali e nazionali.

Sono state prospettate, inoltre, ulteriori disposizioni transitorie relative alla nomina ed alla composizione degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo e Collegio Sindacale). In particolare, in conformità al principio di rappresentatività territoriale contenute nel nuovo art. 57.1 dello Statuto dell'Incorporante:

- il Consiglio di Amministrazione, a partire dalla data di efficacia della fusione e fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, sarà composto da 13 (tredici) amministratori eletti dall'Assemblea, dei quali 10 (dieci) saranno nominati tra i soci elettivamente domiciliati a Tarzo e 3 (tre) saranno nominati tra i soci elettivamente domiciliati a Fossalta di Portogruaro. In tal senso i soci che, al momento di efficacia della fusione, sono soci della Banca Prealpi saranno domiciliati a Tarzo, nel mentre, quelli che sono soci della sola Banca San Biagio saranno domiciliati a Fossalta di Portogruaro. I soci iscritti a Libro Soci successivamente la data di efficacia della fusione saranno domiciliati, ai fini del presente articolo, in relazione al comune di residenza/operatività economica rientrante nella zona di competenza originaria dell'una o dell'altra banca;
- il Comitato Esecutivo, dalla data di efficacia della fusione e fino al 31/12/2019, sarà composto da 5 (cinque) componenti, di cui 3 (tre) individuati tra i consiglieri espressione di Banca Prealpi e 2 (due) tra i consiglieri espressione di Banca San Biagio.
- il Collegio Sindacale, dalla data di efficacia della fusione e fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, sarà ampliato dagli attuali 3 (tre) fino a 5 (cinque) componenti, integrando 2 (due) Sindaci effettivi espressione di Banca San Biagio.

### **3. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCAMBIO**

Il rapporto di concambio è stabilito alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute delle società cooperative, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti.

Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che:

- a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della società (art. 16 e art. 53 Statuto BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI – SOCIETÀ COOPERATIVA e art. 16 e art. 53 Statuto BANCA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO, FOSSALTA DI PORTOGRUARO E PERTEGADA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA);
- b) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 55 Statuto BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI – SOCIETÀ COOPERATIVA e art. 54 Statuto BANCA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO, FOSSALTA DI PORTOGRUARO E PERTEGADA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA);
- c) fermo restando che il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello

dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio; è comunque vietata la distribuzione di riserve e le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale (art. 16 Statuto BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI – SOCIETÀ COOPERATIVA e art. 16 Statuto BANCA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO, FOSSALTA DI PORTOGRUARO E PERTEGADA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA).

Tenendo quindi conto che:

- il capitale sociale della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI – SOCIETÀ COOPERATIVA è costituito alla data del 31/12/2018 da n. 306.245 azioni del valore nominale di euro 3,22 (tre/22);
- il capitale sociale della BANCA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO, FOSSALTA DI PORTOGRUARO E PERTEGADA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA è costituito alla data del 31/12/2018 da n. 308.285 azioni del valore nominale di euro 32,60 (trentadue/60);

la determinazione del rapporto di cambio delle azioni avviene con le seguenti modalità:

- il capitale sociale della Banca derivante dal processo di fusione sarà composto in via di principio da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 3,22 soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale;
- ai soci della Banca incorporanda verranno assegnate n. 10 azioni di euro 3,22 ciascuna nel caso di possesso di 1 (una) azione del valore nominale di euro 32,60 con imputazione alla riserva da sovrapprezzo azioni nominativa del resto residuo di euro 0,40. Nel caso di possesso di più di una azione da parte di ciascun socio della Banca Incorporanda saranno attribuite tante azioni della Banca Incorporante del valore nominale di euro 3,22 ciascuna. L'eventuale residuo generato dalla conversione inferiore al valore nominale di 1 (una) azione della Banca Incorporante, sarà appostato ad una riserva da sovrapprezzo azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio.
- non sono quindi previsti conguagli in denaro;
- ai soci della Banca Incorporante per ogni azione di valore nominale di euro 3,22 verrà conferita n. 1 (una) azione del valore nominale di euro 3,22.

#### **4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI EMESSE DALLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DALLA QUALE LE NUOVE AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI**

Con la premessa che il capitale della Società Incorporante sarà aumentato di importo pari al capitale delle Società Incorporanda, in base al valore nominale come da perizia di stima, dedotte le frazioni residuanti riconosciute a titolo di sovrapprezzo azioni e non oggetto di integrazione, a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione, l'incorporante provvederà:

- all'emissione delle necessarie azioni da nominali euro 3,22 da attribuire ai soci della Società Incorporanda in base al rapporto di cambio alla pari sopra indicato;
- a mettere a disposizione dei soci dell'Incorporanda le azioni dell'Incorporante di nuova emissione a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile e cioè dal 01 luglio 2019.

La data di riferimento dalla quale le azioni assegnate ai soci della incorporanda società cominciano a maturare il diritto alla partecipazione agli utili, peraltro entro i limiti tassativi fissati dall'articolo 10 dello Statuto della Banca incorporante, è stabilita dal 01 luglio 2019, data di efficacia della fusione.

#### **5. DIRITTI DIFFERENZIATI PER CATEGORIE DI SOCI E VANTAGGI DEGLI AMMINISTRATORI**

In relazione ai contenuti di cui ai punti 7 e 8 dell'articolo 2501-ter, Codice Civile, si prevede che resti escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi a particolari categorie di soci, né si propongano particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Banche partecipanti alla Fusione.

## **6. DATA DI DECORRENZA ED EFFETTI CIVILI DELLA FUSIONE**

La Fusione, ai sensi del primo comma dell'art. 2501-quater del Codice Civile, avrà luogo sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31/12/2018.

Gli effetti civili della fusione dovranno prodursi dal giorno 1° luglio 2019. Pertanto, tutti i connessi adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge dovranno essere adempiuti anteriormente a tale data.

Con riferimento a quanto previsto dal codice civile agli artt. 2501-ter, primo comma, punto n. 6, e 2504-bis, terzo comma, le operazioni effettuate dalla incorporanda società sono imputate al bilancio dell'incorporante dalla data di efficacia civile della fusione. Ai fini delle imposte dirette la fusione avrà la medesima decorrenza.

Dalla data in cui si produrranno gli effetti civili della Fusione, la società incorporante subentrerà in pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504 bis primo comma del codice civile, in tutti i beni, crediti, garanzie, diritti, rapporti giuridici e posizioni giuridiche di qualunque natura e valore costituenti le attività della società incorporanda, come pure in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla data suddetta. Per effetto della Fusione cesseranno le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri della società incorporanda.

A seguito dell'operazione di fusione, si manterrà lo stesso codice ABI utilizzato da Banca Prealpi quale banca incorporante.

Il personale a tempo indeterminato e determinato della incorporanda società verrà inserito alle dipendenze della società incorporante, nel rispetto delle procedure a riguardo previste dalla normativa primaria e dalla contrattazione collettiva di categoria, al netto delle manovre previste dal progetto industriale.

Il presente progetto di fusione, approvato dai Consigli di Amministrazione delle società BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI – SOCIETÀ COOPERATIVA e della BANCA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE DI CESAROLO, FOSSALTA DI PORTOGRUARO E PERTEGADA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA sarà depositato per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso e di Venezia almeno un mese prima della data fissata per le deliberazioni assembleari, nonché depositato in copia nelle sedi legali ed amministrative di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente alle relazioni degli amministratori, alla relazione dell'esperto, alle copie dei bilanci con le relative relazioni degli ultimi tre esercizi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, alle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile, unitamente alla proposta di modifica dello Statuto Sociale.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, quali consentiti dalla normativa od eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Tarzo, 19/03/2019

Fossalta di Portogruaro, 19/03/2019

Per il Consiglio di Amministrazione di  
**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE  
PREALPI – CREDITO COOPERATIVO**  
Il Presidente

Per il Consiglio di Amministrazione di  
**BANCA SAN BIAGIO DEL VENETO ORIENTALE  
DI CESAROLO, FOSSALTA DI PORTOGRUARO  
E PERTEGADA – BANCA DI CREDITO  
COOPERATIVO**  
Il Presidente

ALLEGATI:

A. Proposta di modifica dello Statuto Sociale